

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3110

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata RUOCCO

Disposizioni per la definizione transattiva dei crediti bancari in sofferenza

Presentata il 12 maggio 2021

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge contiene importanti provvedimenti che rappresentano la prosecuzione delle misure adottate dal Governo per proteggere la salute dei cittadini e per garantire la sicurezza e la stabilità economica del Paese.

La pandemia di COVID-19 ha determinato e, purtroppo, continua a determinare significative perdite di produzione, di forza lavoro e di esportazioni a carico del sistema produttivo nazionale. Per rilanciare le aziende e per assicurare le famiglie, occorre introdurre norme che favoriscano la gestione delle posizioni debitorie deteriorate (*non performing loans* – NPL), evitando che esse siano abbandonate definitivamente all’insolvenza.

A tale proposito, occorre tenere presenti anche i potenziali effetti suscettibili di verificarsi a carico del bilancio dello Stato in conseguenza delle garanzie pubbliche rilasciate agli investitori che acquistano NPL,

tra cui le garanzie sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS), la cui eventuale escussione appare sempre più probabile. In materia, infatti, una recente indagine di mercato, realizzata dall’agenzia di *rating* Scope, ha segnalato che, attualmente, i volumi medi di recupero dei crediti in sofferenza (in sede giudiziaria o extragiudiziale) sono pari al -57,3 per cento rispetto ai sei mesi precedenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19, cioè da settembre 2019 a febbraio 2020. Altrettanto critiche appaiono le recenti stime da parte della Banca centrale europea (BCE) che, nello scenario peggiore, quantificano in 1.400 miliardi di euro i nuovi crediti in sofferenza per le banche europee. Infine, appare opportuno evidenziare che l’andamento dei crediti in sofferenza negli ultimi mesi è stato largamente attenuato dalle misure governative di sostegno al credito (moratorie su prestiti e rilascio delle garanzie pubbliche per i nuovi finanziamenti) il cui attuale valore,

in Italia, ammonta a oltre 400 miliardi di euro. Secondo molti analisti, il 30 per cento circa di questa cifra si trasformerà, nel corso del 2021, in posizioni debitorie deteriorate.

I crediti deteriorati o NPL sono crediti delle banche (mutui, finanziamenti o prestiti) che i debitori (imprese, liberi professionisti e famiglie) non riescono a rimborsare regolarmente o integralmente; essi si distinguono in varie categorie, nell'ambito delle quali le più importanti sono le cosiddette « sofferenze ».

I NPL nelle poste dei bilanci bancari non sono qualitativamente uniformi:

1) una parte è effettivamente espressione di posizioni del tutto deteriorate;

2) un'altra parte è, invece, da ricondurre alle temporanee difficoltà finanziarie che, a causa della protratta congiuntura avversa e del persistere dello stato pandemico, hanno colpito imprese fondamentalmente sane e produttive.

È altresì certo che tali NPL, se da un lato determinano un effetto rilevante ai fini dell'accesso al credito, dall'altro incrementano per lo Stato il rischio di dover intervenire nel sistema bancario per tutelare il risparmiatore.

Dunque, a causa di fattori esogeni, moltissime imprese e famiglie si vedono preclusa la possibilità di accesso a nuovi e vitali finanziamenti, stante lo stigma di « cattivi pagatori » con cui sono classificate nell'ambito dei sistemi privati di informazioni creditizie, dell'archivio della Centrale dei rischi della Banca d'Italia e della Centrale di allarme interbancaria della stessa Banca d'Italia.

Da non trascurare, peraltro, è la circostanza che ormai nei bilanci bancari i predetti crediti sono stati rettificati (per effetto del *calendar provisioning* della vigilanza bancaria) e pertanto, anche tenuto conto del persistere dell'emergenza pandemica, appare indifferibile un intervento legislativo finalizzato a eliminare definitivamente, tramite accordi transattivi, queste poste deteriorate dai bilanci delle banche senza ulteriori perdite, rettifiche e deduzioni a fini fiscali, e a favorire l'allineamento del

valore del debito iscritto nel bilancio delle imprese debentrici al valore contabile del bilancio bancario.

Al fine di tutelare la libera volontà delle parti, la presente proposta di legge prevede che gli accordi tra il debitore e il creditore, propedeutici alla strutturazione dell'operazione, siano formalizzati nell'ambito della procedura di mediazione civile o con atto pubblico.

Con particolare riferimento agli effetti contabili in materia di NPL, si evidenzia che l'esecuzione automatica e tempestiva degli accantonamenti e delle cancellazioni di NPL, per effetto del *calendar provisioning*, genera difformità tra i bilanci delle banche (soggetti creditori) e quelli delle imprese (soggetti debitori). Pertanto, la presente proposta di legge introduce, nel rispetto della libertà delle parti coinvolte, misure volte a favorire l'allineamento contabile delle differenti contabilizzazioni.

Il predetto intervento ben si concilia con l'intero impianto normativo predisposto dal legislatore negli ultimi anni, finalizzato al recupero e non alla « punizione » del debitore mediante il ricorso a strumenti di composizione della crisi diretti a ritardare ovvero a evitare, in caso di soluzione positiva, sia le procedure esecutive (mobiliari, presso terzi e immobiliari) sia le dichiarazioni di fallimento che, di fatto, rivestono carattere residuale.

In tale ottica, per mera completezza espositiva, si rileva che l'intento del legislatore di recuperare i rapporti deteriorati è stato esteso, con misure *ad hoc*, anche al credito al consumo con le procedure di composizione delle crisi tramite gli organismi per la composizione delle crisi ovvero con i piani del consumatore.

Il protrarsi della situazione pandemica non potrà che avere forti e negativi riflessi sul sistema economico e sociale del nostro Paese, con un calo del prodotto interno lordo, con tensioni finanziarie, con una riduzione dei consumi, con un aumento della disoccupazione e con crisi sia delle grandi sia delle piccole e medie imprese; in tale situazione, i già consistenti portafogli di NPL delle banche sono destinati ad aumentare; è quindi indifferibile la necessità

di intervenire per favorire la stipulazione di accordi transattivi, limitando i costi derivanti, per lo Stato (in particolare con il rilascio delle GACS), dalla gestione delle posizioni debitorie deteriorate delle imprese, dei liberi professionisti e delle famiglie.

Le situazioni esposte esigono azioni politiche responsabili e tempestive. La presente proposta di legge vuole, pertanto, favorire la ristrutturazione delle posizioni debitorie deteriorate, evitando in tal modo sia l'uscita dal mercato di imprese sane ma temporaneamente illiquide, sia il disagio sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge, per « crediti in sofferenza » si intendono i rapporti giuridici tra le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o le società titolari di licenza di recupero stragiudiziale dei crediti ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, cessionari di tali rapporti, e i loro debitori, classificati come sofferenze secondo le vigenti disposizioni della Banca d'Italia e iscritti nella Centrale dei rischi della medesima Banca d'Italia alla data del 30 giugno 2021.

Art. 2.

(Forma degli accordi tra il creditore e il debitore)

1. Entro il 31 dicembre 2022, i debitori possono chiedere in forma scritta, anche tramite posta elettronica certificata (PEC), alla banca, all'intermediario finanziario o alla società titolare della licenza di recupero stragiudiziale dei crediti di concordare una transazione stragiudiziale per l'estinzione del rapporto debitorio relativo a crediti in sofferenza.

Art. 3.

(Forma degli accordi tra il cessionario del credito in sofferenza e il debitore ceduto)

1. Entro il 31 dicembre 2022, in caso di crediti in sofferenza ceduti dalla banca o dall'intermediario finanziario a terzi, i debitori possono chiedere in forma scritta, anche tramite PEC, al cessionario del cre-

dito di concordare una transazione stragiudiziale per l'estinzione del rapporto debitorio.

Art. 4.

(Termini del procedimento e comunicazioni)

1. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui agli articoli 2 e 3, la banca, l'intermediario finanziario, la società titolare della licenza di recupero stragiudiziale dei crediti o il cessionario del credito sono tenuti a comunicare al debitore in forma scritta, anche tramite PEC, il valore contabile lordo e netto dei crediti vantati verso il debitore, come risultante dal bilancio del creditore, e il prezzo di cessione del credito. La comunicazione deve essere chiaramente leggibile, deve illustrare in forma sintetica e comprensibile l'intera evoluzione del rapporto contrattuale e deve recare l'indicazione dell'indirizzo e della PEC cui inviare la corrispondenza.

Art. 5.

(Obblighi di negoziazione)

1. La banca, l'intermediario finanziario, la società titolare della licenza di recupero stragiudiziale dei crediti o il cessionario del credito e il richiedente sono obbligati a negoziare secondo il principio di buona fede e al fine di evitare reciproche perdite e pregiudizi.

Art. 6.

(Procedimento)

1. Il debitore, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'articolo 4, formula una proposta transattiva alla banca, all'intermediario finanziario, alla società titolare della licenza di recupero stragiudiziale dei crediti o al cessionario del credito.

2. Nei casi di cui all'articolo 2, la proposta transattiva si considera ragionevole qualora l'importo offerto in pagamento dal debitore, per ciascuno dei crediti, sia pari

al valore netto di bilancio maggiorato del 20 per cento del differenziale tra il valore lordo contabile e il valore netto contabile di bilancio. Nei casi di cui all'articolo 3, la proposta transattiva si considera ragionevole qualora l'importo offerto in pagamento dal debitore, per ciascuno dei crediti, sia pari al prezzo di cessione maggiorato del 20 per cento del differenziale tra il valore netto contabile di bilancio e il prezzo di cessione.

3. Il creditore che rifiuta la proposta transattiva qualificata ragionevole ai sensi del comma 2 deve giustificare il proprio rifiuto, esplicitando in forma chiara e comprensibile le perdite che la proposta del debitore è in grado di provocare e formulando la propria ragionevole controproposta transattiva.

Art. 7.

(Contenuto dell'atto transattivo e nullità)

1. L'atto di transazione è redatto in forma scritta a pena di nullità. Esso può essere stipulato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della proposta del debitore da parte del creditore. Agli atti stipulati dopo il decorso di tale termine non si applicano le disposizioni della presente legge.

2. L'atto di transazione deve prevedere l'espressa rinuncia del creditore al maggiore credito e a tutte le garanzie personali e reali costituite sui beni del debitore o di terzi garanti, con efficacia a decorrere dalla data dell'ultimo effettivo pagamento a saldo previsto dall'accordo transattivo.

3. Sulle cause di nullità, per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del codice civile.

Art. 8.

(Termini di pagamento)

1. L'atto di transazione deve contenere l'impegno irrevocabile del debitore a eseguire il pagamento del debito entro il termine massimo di novanta giorni, salvo diverso accordo tra le parti. In ogni caso, su

richiesta del debitore, il creditore deve concedere una dilazione di pagamento fino al termine massimo di due anni.

2. Il pagamento integrale di quanto dovuto ai sensi dell'atto di transazione determina l'estinzione del credito e di tutte le garanzie.

Art. 9.

(Imposte e oneri)

1. Gli oneri per l'eventuale cancellazione di ipoteche nonché le imposte di bollo e di registro sull'atto di transazione, se stipulato entro il termine previsto dall'articolo 7, comma 1, sono posti interamente a carico della banca, dell'intermediario finanziario, della società titolare della licenza di recupero stragiudiziale dei crediti o del cessionario del credito.

Art. 10.

*(Causa di risoluzione
degli accordi transattivi)*

1. Qualora il debitore non provveda al pagamento di quanto definito nell'accordo transattivo secondo i tempi in esso stabiliti, l'accordo è risolto di diritto e la banca, l'intermediario finanziario o la società titolare della licenza di recupero stragiudiziale dei crediti o il cessionario del credito hanno diritto di pretendere dal debitore l'intero importo del debito originario, detratto quanto già versato in esecuzione dell'accordo transattivo.

Art. 11.

(Obblighi del debitore)

1. Fino all'integrale esecuzione del pagamento previsto nell'accordo transattivo, il debitore non può effettuare atti dispositivi del proprio patrimonio mobiliare o immobiliare posto a garanzia del credito e detenuto alla data della richiesta di cui agli articoli 2 e 3, senza l'autorizzazione rilasciata in forma scritta dal creditore.

2. Il creditore può rifiutare l'autorizzazione di cui al comma 1 soltanto nei casi in cui l'atto dispositivo preannunciato dal debitore possa compromettere irrimediabilmente la sua capacità di eseguire i pagamenti previsti dall'accordo transattivo stipulato.

Art. 12.

(Obblighi del creditore e del cessionario)

1. A seguito della stipulazione dell'accordo transattivo, la banca, l'intermediario finanziario, la società titolare della licenza di recupero stragiudiziale dei crediti o il cessionario del credito notificano senza indugio al debitore l'intervenuta cancellazione, in tutto o in parte, del debito dal proprio bilancio. La comunicazione notificata è documento valido per il debitore ai fini della cancellazione, in tutto o in parte, del debito dal proprio bilancio. La sopravvenienza attiva nel bilancio dell'impresa è soggetta a un'imposta, sostitutiva dell'imposta sul reddito, nella misura dello 0,5 per cento dell'importo del debito cancellato dal bilancio dell'impresa.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 13.

(Ambito e termini di applicazione)

1. La proposta di accordo transattivo per l'estinzione del credito in sofferenza può essere esperita anche in pendenza di una procedura esecutiva, entro la data dell'udienza di autorizzazione della vendita, fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile, e a condizione che nella stessa non siano intervenuti altri creditori, e determina la sospensione della procedura esecutiva medesima. Il pagamento integrale estingue la procedura esecutiva. Il debitore originario rimborsa esclusivamente le spese nella misura liquidata dal giudice dell'esecuzione. Eventuali atti

di intervento nella procedura esecutiva sono inammissibili se successivi alla data di deposito in cancelleria della proposta transattiva, da depositare senza indugio a cura del debitore.

Art. 14.

(Effetti dell'accordo)

1. Il pagamento integrale di quanto concordato dalle parti dell'accordo transattivo libera il debitore da tutte le sue obbligazioni verso il creditore riferite ai crediti in sofferenza cui si riferisce l'accordo, determina la perdita di efficacia di tutte le garanzie rilasciate e comporta l'obbligo, per la banca, per l'intermediario finanziario, per la società titolare della licenza di recupero stragiudiziale dei crediti o per il cessionario, di chiedere tempestivamente la cancellazione delle iscrizioni del credito in sofferenza presso l'archivio della Centrale dei rischi della Banca d'Italia, i sistemi privati di informazioni creditizie e la Centrale di allarme interbancaria della Banca d'Italia, sostenendone tutti gli oneri. La cancellazione deve essere eseguita entro sessanta giorni, salva la conservazione di una mera annotazione contabile separata.

2. Con provvedimento della Banca d'Italia, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 15.

(Sanzioni)

1. Qualora la banca, l'intermediario finanziario o la società titolare della licenza di recupero stragiudiziale dei crediti non diano seguito alla richiesta presentata dal debitore ai sensi degli articoli 2 e 3 entro i termini ivi stabiliti, forniscano informazioni non veritiere o incomplete ovvero violino altri obblighi previsti a loro carico dalla presente legge, sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 euro a 10 milioni di euro, irrogata dalla Banca d'Italia, secondo i criteri e le

modalità stabiliti con provvedimento della medesima Banca d'Italia, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine, la Banca d'Italia definisce altresì, con proprio regolamento, le norme di condotta alle quali devono attenersi i creditori nelle negoziazioni con il debitore.

PAGINA BIANCA



18PDL0146440